

N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 12030/2014 R.G.A.C.



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella pubblica udienza del giorno 1.3.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.12030/2014 R.G.A.C., promossa
da

[REDACTED] elett.te dom.to in Lecce, alla via Dica degli Abruzzi n. 57 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Maria Pinto che la rapp.ta e difende come da mandato in atti
- ricorrente -

contro

MIUR, nella persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio X Provincia di Lecce -rappr. e difeso dal dott Luigi Frigoli e Rosa Tanzarella, ai sensi del' art 417 bis c.p.c.

- resistente -

Nonché

[REDACTED]
-terzo controinteressato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art 414 c.p.c. e contestaule ricorso ex art 700 c.p.c. la ricorrente - premesso di essere docente di scuola dell'infanzia, in possesso del titolo della abilitazione conseguito a seguito di concorso ordinario espletato nel 2000, nonché del Diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori, di essere stata inserita nella graduatoria ad esaurimento (ex graduatoria permanente) della Provincia di Lecce ai sensi del D.L.vo 297/1994 fino all'anno scolastico 2010/2011 e di essere

stata esclusa dall'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2011 - 2013 per aver presentato in ritardo la domanda - lamenta di essere stata esclusa con Decreto n.8403 dell'11 Agosto 2014 dalla graduatoria ad esaurimento scuola dell'infanzia della Provincia di Lecce valida per le assunzioni a tempo determinato per il triennio 2014 - 2017, pur avendo fatto tempestiva domanda di reinserimento e chiede che sia accertato e dichiarato il suo diritto ad essere reinserita nella suddetta graduatoria ad esaurimento scuola dell'infanzia provinciale, previa disapplicazione del decreto n.8403 dell'11 Agosto 2014 del Coordinatore dell'Ufficio X Ambito territoriale per la Provincia di Lecce e dell'art. D.M. 235/2014 e la condanna delle Amministrazioni resistenti ad adottare i provvedimenti necessari per reinserire la ricorrente nella graduatoria per gli anni 2014 - 2017, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, da integrare con i titoli ed i servizi maturati nel triennio 2011 - 2014, nonché condanna alle spese con distrazione nei confronti del procuratore.

La ricorrente deduce a sostegno delle sue pretese che la trasformazione della graduatoria permanente in graduatoria ad esaurimento ad opera della legge n.296 del 27 Dicembre 2006 non ha fatto venir meno la possibilità prevista dall'art.1 della legge n.143 del 2004 per chi è stato escluso e cancellato dalla graduatoria di aggiornamento per mancata presentazione della domanda di chiedere un nuovo inserimento con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione e lamenta, inoltre, che il mancato tempestivo inserimento nella graduatoria determina un pregiudizio irreparabile, perché comporta mancato conferimento di incarichi lavorativi e mancata attribuzione del relativo punteggio, allontanando sempre più la prospettiva di una assunzione a tempo indeterminato.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, contestando quanto affermato nel ricorso e sostenendo che l'art.1 della legge 143/2004 si riferisce unicamente alle graduatorie permanenti e non è applicabile



alle graduatorie ad esaurimento e che il D.M.235/2014 prevede la cancellazione definitiva dalle graduatorie per coloro che non hanno presentato la domanda di aggiornamento, Non si è costituita [REDACTED] terzo controinteressato.

All' odierna udienza la causa è stata decisa con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto va accolto.

L'art.1, comma 1 bis, legge n. 143/2004, prevede che: "dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione",

Successivamente a tale norma è intervenuta la legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che all' art. 1, comma 605, lett. c, prevede: "... Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi



biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ...",

In seguito sono stati emanati i Decreti Ministeriali n.42/2009 e n.44/2011 che, pur richiamando l'art. 1 comma 1 bis, hanno stabilito che in caso di mancata presentazione nei termini della domanda di permanenza o di aggiornamento la cancellazione diviene definitiva.

Va ribadito che il comma 1-bis della legge n. 143/2004 prevede la possibilità, per coloro che siano stati cancellati dalla graduatoria per mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento, di presentare domanda di reinserimento nella graduatoria entro il termine stabilito per l'aggiornamento della stessa e ritenuto che tale facoltà non sia venuta meno in conseguenza della legge n. 296/2006, in quanto con tale ultima norma è stato solo posto un limite ai "nuovi inserimenti", che restano consentiti per il biennio 2007-2008 alle condizioni previste dalla stessa norma, sicchè la trasformazione delle graduatorie permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse) ha, quindi, posto un termine ultimo per l'"ingresso" nelle graduatorie, ma è rimasta sempre consentita la possibilità di disporre successivi "aggiornamenti" delle stesse attraverso il reinserimento di chi già vi era inserito.

Nel caso in esame l'odierna istante ha proposto una domanda di "reinserimento", essendo stata già inserita nelle graduatorie permanenti per la prima volta nel 2007 (vedasi allegato n.1 del ricorso) ed essendovi rimasta sino al biennio 2010/2011.

Ne consegue che alla stessa non possa essere preclusa la possibilità di essere reinserita nella graduatoria, di cui già in passato aveva fatto parte; ed invero sebbene il DM n. 44 del 12 maggio 2011, nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, non abbia



previsto la possibilità del reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria (cfr. art. 1 D.M. cit. che prevede: "A norma dell' art. 1, comma 1-bis della legge n. 134/2004, la permanenza a pieno titolo o con riserva nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell' interessato da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".), trattandosi di norma secondaria non possa introdurre una decadenza che non sia stata prevista nella fonte primaria, mentre la previsione nel Decreto Ministeriale di un termine di decadenza entro il quale presentare la domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento viola la disposizione della norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento al dipendente che vi sia stato in passato già inserito.

Tale interpretazione è stata di recente confermata dalla Suprema Corte con sentenza n 28250/2017.

Sussiste pertanto il diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento per gli anni scolastici 20014 - 2017 con decorrenza dall'1/9/2014 e con il medesimo punteggio che ella aveva maturato all' atto della cancellazione.

Non appare invece fondata la pretesa del riconoscimento del diritto alla integrazione del punteggio con quello eventualmente riveniente dalla valutazione dei titoli culturali e di servizio maturati successivamente alla cancellazione, in quanto l' art. 1, comma 1- bis, della legge n. 134/2004, non consente tale possibilità.

Le spese, ivi incluse quelle della fase cautelare seguono la soccombenza e vanno posta a carico del Ministero convenuto.

Nulla per le spese nei confronti di [REDACTED]
rimasta contumace.

P.Q.M.



Accoglie la domanda proposta da Marinaci Liliana e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere reinserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento per le assunzioni per la Scuola dell'Infanzia formata dall'Ufficio Scolastico di Lecce per il triennio 2014/2017, con decorrenza dall'1/9/2014 e con il punteggio maturato all'atto della cancellazione dalla stessa graduatoria, e condanna l'Amministrazione convenuta a porre in essere i conseguenti adempimenti.

b) - Condanna MIUR al pagamento delle spese processuali, ivi incluse quelle della fase cautelare, che si liquidano in favore della parte ricorrente in euro 2500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione.

Lecce, 1.3.2018

Il giudice del lavoro

Dott.ssa Francesca Costa

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Maurizio CORRADO)

